

OSSERVAZIONI FINCO E DELLE SUE ASSOCIAZIONI FEDERATE

(temi oggetto di emendamento al Decreto “Rilancio” o candidabili in sede di Decreto “Semplificazione”)

BONUS VERDE

A partire dalle attuali condizioni di inadeguatezza e, di conseguenza di scarso utilizzo, del “**bonus verde**” - così come introdotto dalla legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) e prorogato per gli anni a seguire - si evidenzia, invece il carattere strategico che il rafforzamento di tale strumento può determinare, sia nei processi di adattamento delle città, in risposta all'emergenza Covid-19 (attrezzaggio dei cortili condominiali e/o dei terrazzi di copertura, come luoghi alternativi, dove organizzare attività per i più piccoli, offrire spazi agli anziani, ridurre gli assembramenti negli spazi pubblici), che, più in generale, verso gli obiettivi di sostenibilità, con implicazioni ulteriori in termini di riduzione delle temperature, risparmio energetico, regimentazione delle acque reflue, oltre che di qualità e salubrità degli spazi dell'abitare.

L'equiparazione di tale incentivo a quelli previsti per le altre tipologie di intervento (detrazione al 110%, innalzamento del tetto delle spese ammissibili e riduzione a 5 anni del periodo di ammortamento, oltre che possibilità di cessione del credito di imposta) assume valenza strategica:

- per i privati che potranno fruire delle opere a verde, rispetto alle molteplici funzioni ecologiche, ambientali, protettive, igienico-sanitarie, sociali e ricreative, culturali e didattiche, estetiche ed architettoniche che il verde svolge.
- per le Amministrazioni pubbliche che, attraverso lo sviluppo di sinergie pubblico-privato, potranno favorire i processi di decarbonizzazione, rinaturalizzazione, ricostruzione degli equilibri eco-sistemici e di salvaguardia delle biodiversità all'interno delle città.
- per il settore degli operatori del verde che potrà trovare un ulteriore filone di ripresa delle attività, in maniera strutturata e regolamentata, contrastando in tal modo anche il generale e frequente ricorso, per queste specifiche tipologie di intervento, a lavoratori occasionali, non specializzati, ed al lavoro sommerso.

TELERISCALDAMENTO

Riconoscere il bonus sull'allaccio a reti di **teleriscaldamento** efficienti rappresenta una misura importante per promuovere le fonti rinnovabili abbinate al teleriscaldamento e il recupero di calore dei processi industriali, nell'ottica di favorire la transizione verso l'economia circolare.

Inoltre, questa misura risponde pienamente alle indicazioni previste all'art. 10 comma 17 del Dlgs. 102/2014 di promuovere il servizio di teleriscaldamento efficiente, quale strumento per sostenere l'efficienza energetica.

Il TLR efficiente, in particolare quello a biomasse, rappresenta un intervento strutturale di primario interesse generale per il territorio per pianificare il rilancio delle zone rurali e montane, ovvero creare i presupposti per riattivare la gestione forestale e attirare nuovi investimenti legati alle infrastrutture digitali (banda larga).

SERRAMENTI E SCHERMATURE SOLARI

FINCO, constatata la flebilissima domanda di sostituzione **serramenti e schermature solari** da parte delle famiglie italiane, per le ovvie implicazioni sanitarie ed economiche derivanti dalla pandemia Covid19, ritiene indispensabile un emendamento che possa rendere sostenibili ed appetibili da parte dei consumatori anche i singoli interventi (ovvero quelli che in massima percentuale dal 2007 ad oggi hanno permesso un grande risparmio energetico al Paese) attualmente esclusi dall'articolato del "superbonus".

Le proposte della Federazione da introdurre durante l'iter di conversione in Legge del DL 34/2020 sono le seguenti:

1. Aumento al 70% dell'aliquota di detrazione prevista per i singoli interventi di sostituzione di infissi o schermature solari in luogo dell'attuale 50% dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
2. Abbassamento a 5 annualità del recupero del credito anche per i singoli interventi in luogo delle 10 vigenti, equiparando la normativa a quanto previsto per gli interventi di riqualificazione complessiva inseriti nel superbonus del 110%. Cinque annualità sia nel caso di recupero fiscale diretto da parte del committente dell'intervento, sia da parte di soggetti terzi, in caso di cessione del credito o di sconto in fattura.

Per senso di responsabilità nei confronti del Bilancio dello Stato, per motivazioni di equità (massimo accesso al provvedimento da parte delle famiglie italiane e conseguentemente lavoro per il numero più ampio possibile di PMI) e affinché le modifiche proposte non producano maggiore spesa erariale, la proposta limita la sostituzione di serramenti che accederanno alle detrazioni del 70%, ad un valore massimo di detrazione per ciascuna unità immobiliare abbassato a 30.000 euro in luogo dell'attuale tetto di spesa fissato in 60.000 euro.

CONGRUITÀ DELLE SPESE IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI AGEVOLATI E COSTI DI CAPITOLATO

In virtù della forte agevolazione fiscale messa a disposizione dal decreto (che, pur nei limiti dei massimali previsti, viene fissata al 110% dell'importo dei lavori) è evidente, e condivisibile, che la ratio ispiratrice del disposto sia quella di scongiurare e prevenire comportamenti opportunistici volti ad approfittare dei benefici fiscali, attraverso l'indebita maggiorazione delle voci di costo. A tal proposito va però tenuto in considerazione che, specie negli interventi complessi, vi sono **costi di capitolato** (quali ad esempio costi di noleggio delle attrezzature, manodopera, costi per le prestazioni intellettuali di tecnici e professionisti) per i quali non esistono univoci riferimenti di mercato ma ne esistono molteplici e talvolta, specie su base territoriale (vedi prezziari delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato provinciali), anche molto diversi tra loro.

In assenza dunque:

- di una meglio precisata definizione del concetto di "congruità delle spese"
 - dell'individuazione delle fonti di riferimento – quali ad esempio i prezziari nazionali, regionali, provinciali – a cui commisurare il concetto di congruità delle spese sostenute;
 - dell'individuazione, ai fini di cui sopra, di un'alea di variabilità dei prezzi da potersi considerare accettabile
- diventa impossibile, per il professionista, incaricato del rilascio dell'attestazione – di cui alle lettere a) e b) del comma 13 del Decreto "Rilancio" – assumersi consapevolmente le responsabilità ed i rischi del caso.

L'indefinitezza di quanto sopra impedisce già di per sé la strutturazione delle polizze assicurative previste dal comma 14.

Bene sarebbe riferirsi ad un prezzo unico nazionale come quello realizzato dalla Casa Editrice DEI.

CERTIFICATI BIANCHI **(Proposta di emendamento all'articolo 41 del Decreto "Rilancio")**

All'articolo 10, comma 1, del Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico è aggiunta la seguente lettera: "d) credito d'imposta degli investimenti riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature.

In tal caso il numero di Certificati Bianchi spettanti ai sensi del presente decreto è ridotto del 20%.

L'art. 10 comma 1 del D.M. 11 gennaio 2017 prevede la cumulabilità dei certificati bianchi con a) fondi di garanzia e fondi di rotazione; b) contributi in conto interesse; c) detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature. In tal caso il numero di Certificati Bianchi spettanti ai sensi del presente decreto è ridotto del 50%.

Quando iter e super ammortamento sono stati sostituiti dal credito di imposta con la legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si è pensato di modificare l'art. 10 comma 1 del decreto ministeriale citato, rendendo impossibile la cumulabilità del credito di imposta con i certificati bianchi.

Questo penalizza gli interventi presso le imprese e mette in ulteriore difficoltà lo schema dei certificati bianchi.

La modifica proposta supera questa problematica.

Del resto, si ritiene del tutto razionale che la cumulabilità prevista in precedenza con la detassazione al reddito di impresa sia estendibile al credito di imposta.

MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E SOSTEGNO AL SETTORE SIDERURGICO (Sostituzione degli impalcati ammalorati dei ponti esistenti in Italia con nuovi impalcati in carpenteria metallica)

Il numero di ponti in Italia è di circa 250.000 unità e l'80% di questi sono stati costruiti entro il secondo dopo guerra. Il 50% dei ponti sono in calcestruzzo con uno stato di degrado piuttosto consistente; diviene pertanto fondamentale procedere con la loro manutenzione.

Demolire interamente i viadotti esistenti, come nel caso del Ponte di Genova, si tradurrebbe in operazioni onerose e di grande impatto ambientale. Tramite l'utilizzo di elementi strutturali in acciaio è possibile mantenere e ripristinare le pile e le spalle esistenti e procedere con la sola sostituzione degli impalcati con nuovi in carpenteria metallica.

Considerare i prodotti e le tecnologie in acciaio permetterebbe un celere cantiere e una capillare messa in sicurezza dei ponti italiani.

In Italia vi è un'ampia disponibilità di materiale nazionale e grazie alle sue qualità l'acciaio rappresenta una delle principali risorse che il nostro Governo ha a disposizione per sostenere il comparto siderurgico e nel contempo avviare il rilancio organico delle infrastrutture.

SETTORE DEI BENI CULTURALI (Autonomia rispetto al Codice degli Appalti)

Le attività relative ai Beni Culturali, in particolare quelle riferite al monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico (OS 2-A e OS 2-B), quelle relative alla manutenzione del verde storico (OS 24-B) nonché alla realizzazione dello scavo archeologico (OS 25), che tanta parte potrebbero avere nello sviluppo dell'economia del nostro Paese si trovano a doversi confrontare con un sistema di regole, a livello di appalti, fortemente calibrato sul settore delle costruzioni in generale, che, nonostante alcune significative differenze, mal si adattano ad intervenire sui beni tutelati, creando inutili appesantimenti ed ostacoli.

Alla luce delle peculiarità proprie di questi tipi di interventi e del fatto che in nessuna delle Direttive Europee in materia di Appalti si è mai fatto esplicitamente cenno alla loro applicazione ai lavori nei Beni Culturali si ritiene opportuno che la relativa disciplina sia estrapolata dal contesto

generale del Codice dei Contratti Pubblici e segua una sua specifica regolamentazione (anche come appendice al Codice dei Beni Culturali vigente).

Al fine, poi di evitare lavori eseguiti in assenza di una reale qualificazione - che comporterebbero danni irreparabili al patrimonio artistico e culturale - dovrebbe, inoltre, essere chiarito (e puntualmente verificato) che in nessun caso i lavori generali di natura edile sui beni tutelati di cui alla categoria OG 2 (*restauro e manutenzioni di beni immobili sottoposti a tutela*) possono assorbire le lavorazioni superspecialistiche afferenti alla categoria OS 2-A (*monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico*), o altre lavorazioni di natura generale quelli relativi alla categoria superspecialistica OS25 (*scavi archeologici anche subacquei*). Allo stesso modo, in nessun caso, i lavori in OS24-B (*lavori concernenti ville, parchi e giardini tutelati*) dovrebbero essere appaltati come servizi.